



CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME

19/120/CR8/C10-C9

## **CONTRIBUTO DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME ALL’ INDAGINE CONOSCITIVA SUL FENOMENO DEL COSIDDETTO «CAPORALATO» IN AGRICOLTURA**

### **Il contesto**

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha tra le sue priorità il contrasto al caporalato e già con il documento del maggio 2016 ha contribuito all’adozione della disciplina normativa introdotta dalla legge n. 199 del 2016.

Le Regioni infatti, in tale occasione, avevano riconosciuto la necessità di una normativa quadro nazionale che consentisse di muovere le giuste leve per una definitiva eradicazione di tali fenomeni, condividendo, pertanto, le finalità, gli obiettivi e gli strumenti in essa previsti.

La legge ha apportato rilevanti modifiche al codice penale, tese a colpire la fattispecie indipendentemente dalle modalità che caratterizzano lo sfruttamento dei lavoratori e a prescindere dalla forma (organizzata o meno) dell’attività di intermediazione. Inoltre, introducendo la responsabilità penale in capo al datore di lavoro, ha inteso ridurre la domanda di lavoro irregolare, rendendo meno redditizia l’attività di intermediazione illecita di manodopera.

Rilevante inoltre risulta la predisposizione di misure a tutela del lavoro agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione della Rete del lavoro agricolo di qualità, istituita presso l’INPS dal DL n. 91 del 2014 convertito nella legge n. 116/2014.

Dal rapporto dell’Ispettorato nazionale del lavoro del febbraio 2018 emergono alcuni dati confortanti sugli effetti positivi, prodotti dalla legge, dal punto di vista della repressione del fenomeno. Tuttavia, resta la necessità di rafforzare ulteriormente gli strumenti di prevenzione del fenomeno stesso.

Attualmente, nei siti abusivi e nei “ghetti” del Sud sono presenti oltre 18.000 migranti, molti dei quali fuoriusciti dal sistema di accoglienza, che sono praticamente nelle mani del Caporalato. Dall’analisi dei dati sui flussi stagionali, emerge chiaramente un quadro della situazione che, alla luce delle nuove normative e dei protocolli stipulati, consente di sostenere iniziative più efficaci, anche nel settore dei trasporti, che risulta uno dei punti di attenzione più strategici nell’affrontare tale piaga.

Le Regioni sono inoltre impegnate sui territori per contribuire al contrasto di tale fenomeno, come dimostrano le principali esperienze e le iniziative già poste in atto su più fronti, anche attraverso un ruolo di coordinamento delle azioni, mediante la

sottoscrizione di specifici **Protocolli d'intesa regionali** che hanno preso le mosse dal Protocollo sperimentale contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura” del 27 maggio 2016, sottoscritto, tra l'altro, dai Ministri del Lavoro e delle Politiche sociali, dell'Interno, delle Politiche agricole, alimentari e forestali, dalle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, dall'Ispettorato nazionale del Lavoro e dalle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. La stessa attività di prevenzione e contrasto, portata avanti dall'Ispettorato del Lavoro e dalle Forze dell'Ordine, ha evidenziato una forte crescita di interventi, in particolare, nelle province del centro Sud.

Si tratta di iniziative volte a ricercare forme di collaborazione tra tutti i livelli istituzionali, con interventi finalizzati a risolvere in modo efficace le problematiche della sicurezza, della salute, del rispetto dei diritti contrattuali dei lavoratori.

Nell'ambito dei citati protocolli d'intesa, le cinque regioni del Sud (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) hanno rafforzato il partenariato istituzionale, programmando interventi finalizzati al superamento delle emergenze di sfruttamento e marginalità.

Nello specifico il riferimento è agli interventi previsti nell'ambito del PON Inclusione (FSE) e delle misure emergenziali Fami.

Con le risorse del Pon inclusione, complessivamente pari a € 12,8 milioni, è prevista la costruzione di specifici percorsi personalizzati per l'autonomia socio-economica dei destinatari presi in carico; l'intervento si concentra su misure di politiche attive, strutturando un sistema unitario in grado di accrescere l'occupabilità.

Le risorse delle misure emergenziali Fami, complessivamente pari a € 30 milioni, finanziano l'erogazione diretta di servizi (sociali, sanitari, abitativi) a tutta la popolazione target per rimuovere le condizioni emergenziali di sfruttamento. Sono previste inoltre misure di supporto alla governante territoriale nell'ottica di dare attuazione alle recenti disposizioni normative in materia di contrasto del caporalato.

La Conferenza delle Regioni, tra l'altro, partecipa attivamente con propri rappresentanti al Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto del caporalato e dello sfruttamento lavorativo in agricoltura, presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, istituito dall'articolo 25-quater del decreto-legge n.119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018, nonché ai gruppi di lavoro all'uopo istituiti.

Il Tavolo Anticaporalato del Ministero del Lavoro ha svolto un'intensa attività anche in collaborazione con la rappresentanza della Conferenza e ora si appresta alla definizione del documento di sintesi che sosterrà il Piano Triennale, con l'individuazione delle risorse, della strumentazione e delle misure da attuare. Degno di nota il bando da 23 milioni di euro indetto dal Ministero del Lavoro su input del Tavolo, che andrà a finanziare i progetti provenienti anche dalle Regioni.

### **L'indagine Conoscitiva e le proposte delle Regioni e delle Province Autonome**

Nel merito dell'oggetto e delle finalità dell'indagine conoscitiva, preme evidenziare, come già sottolineato in precedenza, la necessità di rafforzare gli interventi tesi a

prevenire il fenomeno, anche attraverso la condivisione delle banche dati, delle rilevazioni statistiche e delle risorse utili a rendere più efficiente ed efficace l'azione di vigilanza nel settore agricolo, evidenziando eventuali "zone grigie".

- **La Rete del lavoro agricolo di qualità**

In primo luogo, risulta quanto mai opportuno e necessario massimizzare gli sforzi affinché un numero maggiore di imprese da un lato e di Centri per l'impiego e Agenzie per il lavoro dall'altro aderiscano alla "**Rete del lavoro agricolo di qualità**", principale strumento per promuovere la regolarità delle imprese agricole, in quanto certifica il rispetto da parte delle stesse delle norme in materia di lavoro e l'assenza di condanne e irregolarità. Anche se non si tratta di un vero e proprio "bollino etico", essa rappresenta comunque una sorta di certificazione della "qualità" del lavoro impiegato. Come ad esempio nel caso della Regione Emilia-Romagna, le cui aziende rappresentano quasi un trenta per cento delle imprese complessivamente iscritte, che, per valorizzare l'adesione alla Rete, ha riconosciuto in alcuni bandi del Programma di Sviluppo Rurale una premialità aggiuntiva all'iscrizione alla stessa.

Tuttavia, l'intento del legislatore di responsabilizzare le aziende, non ha avuto finora un impatto significativo, facendo registrare la presentazione di poche migliaia di domande di iscrizione a fronte di quelle potenzialmente ricevibili. Come si evince dalla relazione del gruppo di lavoro che opera presso il Tavolo nazionale, i dati purtroppo non sono particolarmente positivi: alla data del 15 marzo 2019 sono solo 3.602 le imprese che risultano iscritte alla Rete e di queste quasi un terzo 1.005 (pari al 29% del totale delle iscritte), come detto, operano in Emilia-Romagna.

Considerato che le imprese inserite sono collocate principalmente in Puglia (25% con prima provincia Bari 19%) ed Emilia-Romagna (29% con prima provincia Ferrara 6%), risulta evidente la forte polarizzazione geografica delle adesioni.

Lo scarso appeal della Rete, confermato dai dati sopra esposti, è probabilmente riconducibile:

- ai requisiti eccessivamente rigidi, che precludono la possibilità di iscrizione;
- al timore da parte delle imprese - in ragione della rigidità dei requisiti - di vedere "certificata" la mancanza di qualità in caso di rigetto della domanda o di cancellazione successiva per sopravvenuta carenza di requisiti;
- alla preoccupazione che l'iscrizione alla Rete possa rappresentare un ulteriore inasprimento dell'azione di vigilanza nei loro confronti o comunque un'ulteriore forma di controllo.

A livello territoriale, infine, si segnala che le articolazioni locali della Rete sono state attivate in pochissime province, tra cui Foggia, senza risultati significativi (per le stesse ragioni e difficoltà registrate a livello nazionale). Peraltro, anche in questo caso, l'articolazione in sezioni territoriali della Rete con sede presso le Commissioni provinciali integrazione salari operai agricoli (Commissioni CISOA) dell'INPS, contribuisce a rendere poco chiara la natura e le funzioni del nuovo organismo.

Occorre inoltre completare la composizione della Cabina di Regia Nazionale con i rappresentanti delle imprese della cooperazione e dei lavoratori della cooperazione.

Si tratta, pertanto, di valorizzare le adesioni a tale Rete, incentivando le attività economiche del settore agricolo e i prodotti d'eccellenza delle imprese che operano in condizioni di legalità e sicurezza, anche mediante il ruolo della contrattazione decentrata territoriale e introducendo misure di semplificazione amministrativa. Occorrerebbe al riguardo anche sensibilizzare i consumatori, coinvolgendoli affinché facciano scelte consapevoli ed etiche nei loro acquisti, privilegiando i prodotti di aziende sane e che operano in regime di legalità.

Nell'ambito del Tavolo Nazionale sono state individuate alcune misure per il potenziamento della Rete. Esse agiscono in tre direzioni: requisiti di iscrizione, le sezioni territoriali e la crescita delle adesioni, con il fondamentale fine di rendere efficace il contrasto al caporalato nel lavoro agricolo. Tali proposte riguardano la necessità di revisione parziale dei requisiti di accesso, di snellezza procedurale, di certezza delle condizioni di adesione, di crescita delle iscrizioni, di definizione della struttura organizzativa delle sezioni territoriali e di incentivazione delle partecipazioni alla Rete. Per rispondere a tali esigenze sono state proposte modifiche normative specifiche contenute nei documenti che si allegano.

- **Le altre proposte regionali**

Al livello territoriale si stanno sviluppando esperienze da valorizzare ed implementare anche a livello nazionale volte a introdurre strumenti operativi per:

- favorire il servizio di trasporto gratuito per le lavoratrici e i lavoratori stagionali agricoli: la problematica dei trasporti rappresenta, infatti, una chiave di volta per combattere il caporalato. Sono numerose le esperienze regionali introdotte negli ultimi due anni per risolvere tale criticità attraverso, ad esempio, la rimodulazione degli orari del trasporto pubblico, attualmente del tutto scollegato dagli orari di lavoro in agricoltura, e l'introduzione del trasporto a chiamata con navette;
- istituire presidi medici-sanitari mobili per assicurare interventi di prevenzione e di primo soccorso;
- destinare beni immobili disponibili o confiscati alla criminalità organizzata per la collocazione abitativa temporanea e l'assistenza socio-sanitaria, sperimentando anche l'istituzione di sportelli di informazione per l'incontro domanda e offerta di servizi abitativi. Ma, a fronte delle numerose attività in corso, esiste però una zona di resistenza a livello locale che non facilita la realizzazione di centri di accoglienza, anche con moduli abitativi. Ciò non permette appieno la creazione di alternative abitative allo svuotamento dei "ghetti". E, in attesa della definizione e approvazione del Piano Triennale da parte del Ministero del Lavoro, risulta urgente un intervento delle Regioni e del Governo per affrontare adesso, prima dell'inizio delle campagne di raccolta estive ed autunnali dei prodotti, l'adozione delle misure già programmate e finanziate.
- potenziare le attività di informazione, da realizzarsi, anche in forma decentrata ed eventualmente in partenariato con le organizzazioni sindacali e datoriali, dal personale dei Centri per l'impiego, attivando anche eventuali servizi di orientamento al lavoro in prossimità del luogo di stazionamento dei migranti per consentire un facile accesso ai servizi forniti.

- istituire presso i Centri per l'impiego specifici strumenti di gestione e regolazione delle attività di incontro fra domanda e offerta di lavoro in agricoltura. Questo anche per fronteggiare il problema delle imprese agricole che, soprattutto nelle attività caratterizzate da stagionalità, devono ricorrere a società esterne con le quali stipulano contratti di appalto e che possono diventare a loro volta vittime di eventuali pratiche irregolari nella gestione dei rapporti di lavoro effettuati dall'appaltatore, stante l'articolato regime di responsabilità solidale per le inadempienze dell'appaltatore che l'ordinamento pone a carico dei committenti;
- prevedere, anche nella prossima programmazione dei Fondi comunitari e nel rispetto delle norme comunitarie in materia di agricoltura, forme di condizionalità relativa al rispetto dei diritti contrattuali dei lavoratori e al rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per l'accesso ai fondi europei e al mantenimento dei benefici a essi collegati.

- **Alcune esperienze regionali in corso**

Negli ultimi anni, sono stati anche realizzati centri di accoglienza per migranti stagionali, servizi sanitari, il trasporto con navette a chiamata finanziati anche dagli Enti Bilaterali delle parti sociali, come ad esempio a Saluzzo in Piemonte, a Palazzo S. Gervasio in Basilicata e a Nardò, Sansevero e Turi in Puglia, e sono stati dotati di specifici servizi i Centri per l'impiego. Si tratta di esempi che dimostrano che è possibile affrontare la questione delle assunzioni, del trasporto e della assistenza sanitaria con la piena collaborazione delle Istituzioni locali e delle Parti sociali.

Significative anche alcune esperienze innovative che permettono di incrociare domanda ed offerta di lavoro in agricoltura, come ad esempio l'APP "FairLabor" realizzata dalla Regione Lazio e tradotta in lingue diverse per facilitare il lavoratore straniero, come pure l'affiancamento con mediatori culturali presso i CPI per fornire adeguata assistenza per coloro che hanno difficoltà a utilizzare l'APP. Si tratta di misure molto importanti perché in questo modo i lavoratori potranno iscriversi alla piattaforma che mette in contatto domanda e offerta di lavoro, indicare le proprie competenze e selezionare le offerte di lavoro più adatte al proprio profilo indicando i periodi dell'anno di disponibilità al lavoro. Se la disponibilità e le competenze si incrociano con le richieste del datore di lavoro il lavoratore potrà essere contattato dall'azienda agricola per un contratto di lavoro. Inoltre, solo per i lavoratori che si iscriveranno all'APP, verrà garantito il trasporto gratuito, attraverso il rilascio di una card gratuita per il trasporto pubblico.

Da segnalare anche, presso i Centri per l'impiego della Toscana, la creazione specifici **elenchi di prenotazione per il settore agricolo** nei quali possono confluire volontariamente tutti i lavoratori disponibili alle assunzioni o riassunzioni presso le imprese agricole. Gli elenchi sono stati concepiti con gli obiettivi di disciplinare l'attività di incontro tra domanda e offerta di lavoro stagionale in agricoltura per contrastare il mercato sommerso e di assicurare una banca dati di lavoratori del settore agricolo in modo da rendere sicure e fruibili le prestazioni in tale settore. Hanno, altresì, la funzione di strumento di monitoraggio dell'andamento del lavoro stagionale a tempo determinato in agricoltura, anche in considerazione degli specifici fabbisogni di manodopera nelle diverse fasi lavorative.

I lavoratori interessati all'inserimento negli appositi elenchi, devono registrarsi al portale compilando il form previsto e allegare il proprio CV. I lavoratori non comunitari devono indicare anche la tipologia del permesso di soggiorno e la data di scadenza.

Le aziende agricole che ricercano personale per attività generiche o qualificate possono rivolgersi al Centro per l'Impiego di riferimento che pubblicherà l'offerta e presenterà in tempi ristretti una lista di candidati in possesso dei requisiti richiesti. I Centri per l'impiego gestiranno tutte le operazioni di incontro fra domanda e offerta di lavoro al fine di garantirne efficienza e trasparenza.

Anche l'impegno della Regione del Veneto si caratterizza nella promozione di azioni concrete per rafforzare le condizioni di legalità, di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro del settore agricolo, ed efficaci azioni di informazione e tutela dei diritti dei lavoratori, con particolare riferimento alle vittime di grave sfruttamento puntando sulla maggiore trasparenza dell'incrocio tra domanda e offerta nel settore agricolo e di promozione dei servizi offerti dai Centri per l'impiego alle aziende del comparto. Al fine di rafforzare l'attività di incontro domanda – offerta in agricoltura è infatti in fase di approvazione un protocollo di intesa tra Regione del Veneto e Coldiretti Veneto i cui punti principali sono relativi a: promozione di appositi “**recruiting day**” presso i CPI, potenziamento e messa in trasparenza dell'incrocio domanda e offerta, promozione dei servizi promossi dai CPI e promozione nell'ambito dell'offerta formativa di percorsi in risposta ai fabbisogni in termini di competenze.

La Regione del Veneto è inoltre partner del progetto FARM – Filiera dell'Agricoltura responsabile – progetto promosso dall'Università di Verona, progetto finalizzato principalmente a promuovere campagne informative multilingue per il contrasto al fenomeno del caporalato e dello sfruttamento lavorativo in agricoltura.

Si tratta solo di alcuni esempi, sicuramente non esaustivi, delle esperienze positive in corso di realizzazione nelle Regioni.

Roma, 3 luglio 2019

**TAVOLO DEL CAPORALATO – GRUPPO 6 RETE DEL LAVORO AGRICOLO DI QUALITA'****DOCUMENTO PROGRAMMATICO****PREMESSA**

Il legislatore interviene più volte nel corso degli anni in materia di intermediazione illecita di manodopera, disciplinata dalla legge n.264/1949 e dalla legge n.1369/1960, successivamente abrogata dal Dlg.n.276/2003, che ha riformulato gli strumenti normativi di contrasto al fenomeno. Con il D.L. n.138/2011, convertito in legge n. 148/2011, viene introdotto il reato di "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" (art. 603 bis c.p.)

La legge n.166/2014 di riordino del settore agricolo istituisce la Rete del lavoro agricolo di qualità che consente di disporre di una banca dati di imprese, in regola con le disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale, al fine di orientare opportunamente l'attività di vigilanza.

Tale normativa, così come modificata ed integrata dalla Legge n.199/2016 con apposite disposizioni, tra l'altro, in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura, prevede specifiche misure a tutela dei lavoratori. In particolare, la suddetta normativa aggiorna la disciplina del citato art. 603 bis del codice penale, inasprendo le sanzioni in presenza di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Inoltre il legislatore intende non solo reprimere, ma anche prevenire e promuovere la legalità con una serie di strumenti che rendono concreta l'azione di contrasto.

Tuttavia, l'intento del legislatore di responsabilizzare le aziende, attraverso la creazione di una Rete intesa come una filiera produttiva eticamente orientata verso le imprese agricole che non abbiano riportato condanne o sanzioni amministrative definitive e che siano in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi, non ha avuto finora un impatto significativo, facendo registrare la presentazione di poche migliaia di domande di iscrizione a fronte di quelle potenzialmente ricevibili.

I dati a livello nazionale purtroppo non sono particolarmente positivi: alla data del 15 marzo 2019 sono solo 3.602 le imprese che risultano iscritte alla Rete e di queste quasi un terzo (1.005 pari al 29% del totale delle iscritte) operano in Emilia Romagna.

Considerato che le imprese inserite sono collocate principalmente in Puglia (25% con prima provincia Bari 19%) ed Emilia Romagna (29% con prima provincia Ferrara 6%), risulta evidente la forte polarizzazione geografica delle adesioni.

Lo scarso appeal della Rete, confermato dai dati sopra esposti, è probabilmente riconducibile:

- a requisiti eccessivamente rigidi, che precludono la possibilità di iscrizione, ad esempio, anche ad aziende destinatarie di provvedimenti sanzionatori per violazioni lievi non attinenti alla materia del lavoro, quali quelle in materia fiscale;
- al timore da parte delle imprese – in ragione della rigidità dei requisiti – di vedere "certificata" la mancanza di qualità in caso di rigetto della domanda o di cancellazione successiva per sopravvenuta carenza di requisiti, considerato che il controllo è dinamico;
- alla preoccupazione che l'iscrizione alla Rete possa rappresentare un ulteriore inasprimento dell'azione di vigilanza nei loro confronti o comunque un'ulteriore forma di controllo (l'obiettivo della legge, invece, è proprio l'opposto: concentrare i controlli sulle aziende agricole non iscritte).

Si segnala anche che i numerosi e diversificati compiti che la legge assegna alla Cabina di Regia della Rete - nonché la sua generica collocazione presso l'INPS - la rendono, dal punto di vista giuridico, un organismo difficilmente classificabile, eterogeneo e generico. Essa infatti è, da un lato, un organismo con funzioni di accertamento amministrativo dell'esistenza/inesistenza di uno status. Ma la Cabina di Regia dovrebbe essere anche un organo con funzioni politiche per l'adozione di iniziative in materia di politiche attive del lavoro, di contrasto al lavoro sommerso e all'evasione contributiva, di organizzazione e gestione dei flussi di manodopera stagionale, nonché di assistenza dei lavoratori stranieri immigrati. Iniziative la cui adozione formale e conseguente realizzazione è però rimessa ad altri soggetti: le competenti autorità nazionali e locali.

A livello territoriale, infine, si segnala che le articolazioni locali della Rete sono state attivate in pochissime province, tra cui Foggia, senza risultati significativi (per le stesse ragioni e difficoltà registrate a livello nazionale). Peraltro, anche in questo caso, l'articolazione in sezioni territoriali della Rete con sede presso le Commissioni provinciali integrazione salari operai agricoli (Commissioni CISOA) dell'INPS, contribuisce a rendere poco chiara la natura e le funzioni del nuovo organismo.

Occorre inoltre completare la composizione della Cabina di Regia Nazionale con i rappresentanti delle imprese della cooperazione e dei lavoratori della cooperazione.

Di questa problematica e delle altre questioni rilevate nel corso del funzionamento della rete nazionale del lavoro agricolo si è occupato il gruppo 6, che ha individuato tre ambiti di intervento per conferire efficacia e sviluppo alla rete di qualità:

- 1) **Misure per la crescita delle adesioni delle aziende alla Rete.**
- 2) **Struttura organizzativa delle sezioni territoriali della rete**
- 3) **Requisiti normativi per l'adesione.**

#### **1 - MISURE PER LA CRESCITA DELLE ADESIONI DELLE AZIENDE ALLA RETE**

Per quanto riguarda l'esigenza di promuovere il ricorso alla Rete del lavoro agricolo di qualità, in considerazione della contenuta adesione riscontrata da parte aziende nel settore, il Gruppo propone le seguenti misure:

- Rendere effettiva la previsione normativa di orientare l'attività di vigilanza ispettiva verso le imprese non appartenenti alla rete. Pertanto occorre realizzare un efficace coordinamento tra gli organi preposti alla funzione della vigilanza con la Rete delle aziende agricole.
- Introdurre meccanismi normativi promozionali idonei ad incentivare l'iscrizione alla rete, in particolare adottare soluzioni normative premianti, quali ad esempio quelle previste in Emilia Romagna che ha sperimentato l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo nei bandi PSR regionali o prevedere un punteggio aggiuntivo in altri tipi di bandi, come mense scolastiche, mense aziendali, mercati contadini, fiere, sagre, ecc.
- Estendere le buone pratiche di alcuni territori quali Puglia, Calabria, Trapani, ecc., sulle liste di prenotazione
- Intervenire con campagne promozionali volte a sensibilizzare e pubblicizzare la rete verso i produttori, le aziende e i consumatori finali
- Potenziare il sito INTERNET della rete al fine di rendere più fruibile la consultazione delle notizie anche in ottica del mercato comunitario
- Prevedere forme di incentivo economico
- Estendere la platea degli iscritti anche ad imprese che offrono servizi in agricoltura, dedicando un'apposita sezione alle stesse imprese

- Costituire uno strumento di tracciabilità della filiera etica rappresentato da un marchio o bollino di qualità del lavoro.
- Valutare di equiparare all'iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità la certificazione del rispetto delle regole in materia di lavoro e legislazione sociale secondo standards di Organismi o Enti di controllo riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
- Iscrivere le aziende entro i 30 giorni previsti anche senza i riscontri di Enti, Ministeri, Istituti che ne verificano l'autocertificazione con la possibilità, in caso di riscontri negativi, di cancellare successivamente le aziende
- Condividere, al fine della valutazione degli "indici di coerenza del comportamento aziendale", le banche – dati di CISOA e di AGEA.

## **2 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLE SEZIONI TERRITORIALI DELLA RETE**

La legge 199/2016 prevede la possibilità di istituire le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità. A causa della carenza regolamentare si è registrata una scarsa diffusione delle sezioni; di fatto le uniche due sezioni che hanno operato con efficacia sono state quelle di Foggia e di Reggio Calabria, presiedute dai Prefetti delle rispettive città. Le sezioni territoriali in effetti rappresentano lo strumento decisivo per la lotta allo sfruttamento del lavoro agricolo.

Atteso che la legge n.199/2016 consente di poter aderire alla rete, tra l'altro, - mediante apposite convenzioni - con gli sportelli per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego, gli enti bilaterali, le agenzie per il lavoro, è possibile, a livello territoriale, organizzare attività tese a scoraggiare forme di sfruttamento della manodopera e contrastare l'azione dei caporali.

In particolare le Sezioni territoriali possono svolgere iniziative ed attività tese:

- promuovere la sperimentazione di modalità efficienti di incontro tra domanda e offerta di lavoro, in stretta collaborazione con l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e con la Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro;
- migliorare i sistemi di trasporto per lavoratori e aziende;
- predisporre un sistema di accoglienza gestito e organizzato soprattutto per gli stagionali.

L'attività delle Sezioni territoriali inoltre permetterebbe di porre in essere misure concrete di prevenzione, utilizzando la condivisione delle banche dati.

Appare quindi evidente la necessità di un potenziamento anche delle sezioni territoriali della Rete, che rendano efficace ed effettivo il ruolo della stessa in tutto il territorio nazionale.

La sezione territoriale dovrà quindi coordinare le attività di contrasto al lavoro nero e allo sfruttamento in agricoltura, fornendo utili indicazioni agli organi della vigilanza ispettiva, indispensabili a contrastare efficacemente lo sfruttamento dei lavoratori agricoli e le organizzazioni che praticano l'intermediazione illecita.

Pertanto il gruppo di lavoro ritiene necessario adottare i seguenti interventi:

- Definire con apposita disposizione normativa la struttura organizzativa delle sezioni, l'organismo di coordinamento e l'organo di presidenza
- Potenziare gli strumenti operativi delle sezioni dotandole di adeguate risorse.

## **3 - REQUISITI NORMATIVI PER L'ADESIONE**

In riferimento ai requisiti di adesione alla Rete, di cui all'art. 6 della Legge 199 del 2016 e ss. mm., si ritiene opportuno rivederne il contenuto. Infatti appare utile l'inserimento, tra i requisiti di ammissibilità alla rete, di ulteriori ambiti di perseguibilità rilevanti nel settore agricolo (es. delitti contro l'ambiente), nonché valorizzare i requisiti afferenti il rapporto di lavoro e la legislazione sociale.

Si rileva inoltre che il requisito di non avere riportato condanne penali per le materie indicate alla lettera a) del comma 1 articolo 6 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 91, non prevedendo una delimitazione temporale, pregiudica anche a distanza di molto tempo l'accesso alla Rete.

Come la norma ha previsto per le sanzioni amministrative sarebbe opportuno prevedere una limitazione temporale di preclusione di accessibilità alla rete anche per le fattispecie di reato.

Si potrebbe anche considerare che il pagamento delle sanzioni irrogate, di cui alla lettera b) del comma 1 articolo 6 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 91, sia prima che dopo l'emissione del provvedimento definitivo (ordinanza ingiunzione), possa consentire l'iscrivibilità dell'impresa alla Rete anche nei casi di violazioni non sanabili.

Alcuni requisiti attualmente previsti per la partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità appaiono eccessivamente severi rispetto alla finalità della disposizione, come quello che inibisce l'iscrizione alla Rete delle imprese che siano state destinatarie, nell'ultimo triennio, di sanzioni amministrative anche non definitive in materia di lavoro, legislazione sociale, imposte di redditi e sul valore aggiunto, anche meramente formali e di lieve entità. Si propone quindi di limitare l'esclusione dalla Rete solo a quelle violazioni più gravi in materia di lavoro nero e sfruttamento dei lavoratori, al fine di evitare che imprese destinatarie di sanzioni amministrative per violazioni lievi, di carattere meramente formale, rispetto alle quali si sia già provveduto alla regolarizzazione della violazione contestata ed al pagamento delle somme dovute, siano escluse dalla Rete stessa.

Le modifiche sui requisiti possono anche conferire snellezza al procedimento di iscrizione alla Rete e dare quindi risposte sempre più immediate e certe alle aziende.

Si propone pertanto di modificare e integrare la norma sui requisiti di cui all'art. 6 in considerazione di quanto sopra esposto.

## CONCLUSIONI

Da quanto sopra esposto si rileva che le misure individuate per il potenziamento della rete, agiscono in tre direzioni: requisiti di iscrizione, le sezioni territoriali e la crescita delle adesioni, con il fondamentale fine di rendere efficace il contrasto al caporalato nel lavoro agricolo.

A tale riguardo è sempre più frequente il ricorso alla esternalizzazione del lavoro, attraverso forme di appalto o intermediazione di manodopera impropri.

Pertanto potrebbe essere utile assumere iniziative finalizzate ad orientare il mercato del lavoro, all'adozione di contratti rispettosi della normativa di riferimento, attraverso la predisposizione di guide normative ed operative, nonché di schemi contrattuali resi disponibili nelle sezioni della rete.

PROPOSTA NORMATIVA DI MODIFICA DELL'ART. 6 DELLA LEGGE 11 AGOSTO 2014, N. 116, MODIFICATO DALL'ART. 8 DELLA LEGGE 29 OTTOBRE 2016, N.199.

1

L'art. 6 comma 1, lettera a, della legge 11 agosto 2014, n.116 è sostituito dal seguente:

E' istituita presso l'INPS la Rete del lavoro agricolo di qualità alla quale possono partecipare le imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile ed alle vigenti leggi in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Non avere riportato condanne penali, negli ultimi cinque anni, per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, per delitti contro la pubblica amministrazione, delitti contro l'incolumità pubblica, delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, delitti contro il sentimento per gli animali, delitti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, delitti contro l'ambiente e delitti di cui agli articoli 600, 601, 602, 603-bis, 640, 640 bis e 416 bis del codice penale.

2

L'art. 6 comma 1, lettera b, della legge 11 agosto 2014, n. 116 è sostituito dal seguente:

- b) Non essere state destinatarie, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative, ancorché non definitive, per violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse. La presente disposizione non si applica laddove il trasgressore o l'obbligato in solido abbiano provveduto alla regolarizzazione delle inosservanze e al pagamento delle sanzioni.

3

Alla lettera c-ter del comma 1 dell'art.6 della legge 11 agosto 2014, n.116 è aggiunta la seguente:

c-quater) Le cooperative e loro consorzi, di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 ed all'art. 2 della legge 15 giugno 1984, n.240, le società di persone, le società a responsabilità limitata e le organizzazioni di produttori agricoli ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102 non possono partecipare alla Rete del lavoro di qualità qualora uno o più soci non siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere a, b, c, c-bis ed il prodotto da questi conferito nell'impresa comune costituisce la prevalenza dell'intera produzione conferita dai tutti i soci.

4

Dopo il comma 3 dell'art. 6, della legge 11 agosto 2014, n.116 è inserito il seguente:

3-bis) Ai fini dell'ammissione delle imprese agricole alla rete del lavoro di qualità, con regolamento adottato con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, previa deliberazione della Cabina di Regia, sono disciplinati i criteri, le modalità ed il procedimento per la valutazione dei requisiti di cui al comma 1 e delle istanze di cui al comma 3.

5

Il primo periodo del comma 4-ter dell'art.6 della legge 11 agosto 2014, n.116 è sostituito dai seguenti periodi:

La Cabina di Regia della rete del lavoro agricolo di qualità si articola in sezioni territoriali e ha sede presso la direzione provinciale dell'INPS. La sezione territoriale della Cabina di Regia della rete del lavoro agricolo di qualità è composta da un rappresentante degli uffici delle articolazioni territoriali delle amministrazioni di cui al comma 2, da rappresentanti delle strutture provinciali delle organizzazioni dei lavoratori subordinati delle imprese agricole, un rappresentante dei lavoratori subordinati delle cooperative agricole, rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura e un rappresentante delle associazioni delle cooperative agricole. La sezione territoriale della cabina di regia è presieduta dall'Inps. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Interno e con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sono definiti i territori in cui la Cabina di Regia territoriale è presieduta dal Prefetto o suo delegato. In ogni caso l'Inps assicura la segreteria operativa della sezione territoriale. La Cabina di regia della sezione territoriale lavora in coordinamento con la Cabina di Regia nazionale.

6

Al comma 6 dell'art.6 della legge 11 agosto 2014, n.116 è aggiunto infine il seguente periodo:

Alle medesime imprese, iscritte alla Rete del lavoro di qualità, possono essere riconosciute misure incentivanti da parte delle Regioni.

RELAZIONE TECNICA DELLA PROPOSTA NORMATIVA DI MODIFICA DELL'ART. 6 DELLA LEGGE 11 AGOSTO 2014, N. 116, MODIFICATO DALL'ART.8 DELLA LEGGE 29 OTTOBRE 2016, N. 199.

Con la proposta normativa sono previsti sei interventi a modifica dell'art. 6 della legge di contrasto al caporalato. Le modifiche sono state elaborate sulla base del documento programmatico del Gruppo 6 tenendo conto delle criticità riscontrate nella gestione della Cabina di Regia.

Il documento ha posto in rilievo le necessità di revisione parziale dei requisiti di accesso, di snellezza procedurale, di certezza delle condizioni di adesione, di crescita delle iscrizioni, di definizione della struttura organizzativa delle sezioni territoriali e di incentivazione delle partecipazioni alla Rete ovvero il fine di orientare le imprese verso il lavoro agricolo di qualità.

Di seguito si espongono le modifiche proposte:

- 1) Con il primo intervento normativo dell'art. 6, al comma 1 viene esteso il riferimento, già esistente dell'art. 2135 del codice civile, anche alle altre disposizioni di legge in cui è data la definizione legale dell'imprenditore agricolo. L'integrazione si rende opportuna per colmare la carenza dell'attuale formulazione e conciliare la normativa legislativa con l'applicazione data in ragione delle imprese iscritte alla gestione previdenziale dell'agricoltura.

E' noto difatti che sono imprenditori agricoli le cooperative, i consorzi, le società e le organizzazione dei produttori che svolgono le attività agricole connesse alla produzione di beni. La materia è ampiamente trattata nelle circolari dell'Istituto.

Come prospettato nel documento programmatico, viene introdotto inoltre il limite temporale di cinque anni delle condanne penali preclusive della iscrizione alla Rete ed è prevista la fattispecie degli illeciti contro l'ambiente. Tali illeciti sono circoscritti alle ipotesi delittuose e restano escluse le contravvenzioni. Sono previsti inoltre i reati di truffa e associazione mafiosa.

- 2) La seconda modifica riguarda la disposizione di cui alla lettera b) del comma 1, con la quale viene recepita la indicazione del documento programmatico di superare la distinzione tra inosservanze sanabili e non sanabili. Viene previsto quindi che la disposizione impeditiva dell'adesione non si applica laddove il trasgressore o l'obbligato in solido abbia provveduto alla regolarizzazione delle inosservanze e al pagamento delle sanzioni.

- 3) L'introduzione della norma proposta nella lettera c-quater va letta in correlazione alla modifica sopra descritta al punto 1), dedicata alle imprese agricole disciplinate nel decreto legislativo 228/2001, nella legge 240/1984, nel decreto legislativo 102/2005.

Si tratta, come è noto, delle cooperative, dei consorzi, delle società e delle organizzazione di produttori agricoli che esercitano attività connesse relativamente ai prodotti forniti dai soci.

La norma ha lo scopo di colmare la mancanza di disposizioni espresse che rendano agevole valutare le istanze di adesione alla Rete da parte dei citati soggetti giuridici. In particolare non è presente la norma che permetta legittimamente di valutare il possesso dei requisiti anche in capo ai soci, oltre che degli stessi. Tale carenza è tuttora motivo di confronto e discussione in seno alla cabina di Regia. La norma proposta risolve la criticità prevedendo il criterio della prevalenza della produzione conferita dal socio. In tal modo si possono scongiurare eventuali pratiche elusive sul possesso dei

requisiti. Essa risponde inoltre alle esigenze di certezza e semplificazione del documento programmatico.

E' opportuno ricordare anche che il richiamo della predette leggi reca in sé anche le attività di servizio svolte dalle imprese agricole, naturalmente alle condizioni ivi previste. Risolve quindi anche l'esigenza posta nel documento programmatico, confermando che le attività di servizio sono incluse nella disciplina giuridica delle imprese agricole.

- 4) Con l'introduzione del comma 3-bis viene fatto rinvio ad apposito regolamento, adottato con decreto ministeriale, previa deliberazione della Cabina di regia, la regolamentazione dei criteri, della modalità e del procedimento di ammissione alla Rete.  
In mancanza di disposizioni regolamentari la stessa cabina di regia ha sinora, con non poche difficoltà, adottato criteri applicativi e varato un regolamento sottoposto all'approvazione ministeriale.
- 5) La revisione del primo periodo del comma 4-ter definisce la struttura organizzativa delle sezioni territoriali della Cabina di regia della Rete e recepisce così la necessità rappresentata nel documento programmatico. La cabina di regia territoriale che sovrintende alla rete e riflette la stessa composizione di quella nazionale. E' presieduta e ha sede presso l'Inps della provincia di competenza salvo per i territori individuati con Decreto Interministeriale per i quali la Cabina di Regia è presieduta dal Prefetto.
- 6) L'inserimento al comma 6 del nuovo periodo recepisce le indicazioni formulate nel documento programmatico di considerare misure incentivanti per le imprese aderenti.